



Tavolo di Coordinamento TV 4.0 - Riunione del 15 ottobre 2018
Nota Riassuntiva di Discovery Networks Italia

Nel confermare l'apprezzamento per la scelta del Ministero di coinvolgere al Tavolo di Coordinamento TV 4.0 anche le aziende che svolgono l'attività di editore televisivo "puro" (e dunque sono soggetti del mercato a valle rispetto a quello delle frequenze e della capacità trasmissiva), si riportano di seguito quelli che sono, ad avviso della scrivente Società, le questioni di maggior rilevanza per gli editori televisivi che il Tavolo dovrebbe affrontare nel corso dei lavori:

1. In primo luogo, si ritiene opportuno far rilevare che l'assetto normativo attuale non garantisce che i processi di rilascio della banda 700 MHz e di conversione della tecnologia DVB-T in DVB-T2 si svolgano in modo necessariamente contestuale.

Da un lato, infatti, è noto come il Ministero dello sviluppo economico ("MISE") abbia fatto luogo, con decreto adottato in data 8 agosto 2018 ("decreto MISE"), alla definizione di una *roadmap* per il rilascio della banda 700 MHz in conformità all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La tempistica individuata dal suddetto decreto MISE appare chiara e inequivoca, consentendo di determinare le fasi entro le quali le varie attività menzionate al suddetto art. 1, comma 1032, dovranno completarsi.

Si riscontra invece minor chiarezza (soprattutto sulle tempistiche) sul secondo fronte, con specifico riferimento alla conversione dei diritti d'uso delle frequenze in diritto d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. In relazione a tale incombenza, infatti, la normativa si limita ad affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del secondo periodo dell'art. 1, comma 1031, la definizione dei criteri di conversione. Come ha evidenziato l'Autorità, peraltro, la nozione di "diritti d'uso di capacità trasmissiva" non trova riscontro nella normativa di settore, ove si rinvergono esclusivamente riferimenti ai "diritti d'uso delle frequenze". Sicché, anche ai fini di assicurare omogeneità con il diritto dell'Unione europea, detta conversione dei "diritti d'uso delle frequenze" in "diritti d'uso della capacità trasmissiva" deve essere intesa quale mero passaggio intermedio del più ampio processo di conversione dei "diritti d'uso di frequenze DVB-T" in "diritti d'uso di frequenze DVB-T2".

Nondimeno, i pochi riferimenti normativi non stabiliscono alcuna specifica tempistica per la realizzazione di tale processo di passaggio al DVB-T2, che potrebbe dunque attuarsi secondo una scansione differente da quella contemplata dal decreto MISE in relazione al rilascio della banda 700 MHz.

Si evidenzia, così, la carezza di un esplicito vincolo normativo in grado di assicurare la contestualità dei due processi, con l'ovvia conseguenza per cui alcuni operatori potrebbero decidere di continuare a utilizzare la tecnologia DVB-T, ritardando la conversione al sistema DVB-T2, senza patire alcun pregiudizio, a differenza invece di quanto potrebbe ipoteticamente accadere a operatori che abbiano fatto prontamente luogo a tale conversione e che sarebbero privati della possibilità di utilizzare il multiplex.

È dunque fondamentale, per tutelare interessi di varia natura (ad esempio, il corretto andamento del mercato, la tutela dei consumatori da comportamenti commercialmente opportunistici), un intervento di tipo regolamentare ovvero legislativo in grado di vincolare reciprocamente il corso dei due processi (quello di rilascio della banda 700 MHz e quello di passaggio al DVB-T2). L'ambiguità delle disposizioni rilevanti,



infatti, non consente di escludere *a priori* che taluni operatori decidano (senza porre in essere alcuna formale violazione di legge) di indulgere in scelte che andrebbero a detrimento di altri attori presenti sul mercato. Si ritiene dunque necessario delineare con maggior chiarezza la tempistica del processo di conversione alla tecnica DVB-T2, onde eliminare ogni margine di incertezza. Ciò inoltre ed in particolare a tutela dell'andamento del business degli editori televisivi non verticalmente integrati con operatori di rete, che quindi dovrebbero adeguarsi alle scelte industriali dei propri fornitori di servizi di capacità trasmissiva con possibili rischi ed impatti negativi sulla competitività dei propri canali televisivi.

2. Si devono in secondo luogo e come conseguenza di quanto sopra, esplicitare le riserve in merito alla possibilità che eventuali distorsioni sul mercato degli operatori di rete "a monte" si riverberino negativamente sul mercato "a valle" delle emittenti.

Occorre evidenziare il cruciale collegamento che avvince il settore delle reti e il settore della diffusione al pubblico dei contenuti. Il corretto funzionamento del mercato delle frequenze e della capacità trasmissiva produce inevitabilmente conseguenze virtuose sul versante dell'emittenza radiotelevisiva. L'esistenza di condizioni di concorrenzialità nell'ambito delle risorse frequenziali costituisce infatti una condizione per apprezzare la presenza di un novero di soggetti (le emittenti) in grado di assicurare un sufficiente grado di pluralismo dei contenuti e dell'informazione.

La sussistenza di un'inscindibile connessione tra i due piani (e mercati) era stata del resto già messa in opportuna evidenza, all'epoca della discussione che ha preceduto l'approvazione della c.d. legge Gasparri, dall'allora Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Giuseppe Tesauro. In particolare, con propria segnalazione¹, il Presidente dell'Antitrust aveva paventato il rischio che, in assenza della previsione di un congruo sistema di limiti (tetti anticoncorrenziali) per gli operatori di rete, le storture proprie dell'assetto del mercato nazionale televisivo della fornitura di reti in tecnica analogica potessero comunicarsi, per un verso, al futuro mercato di fornitura di reti per la trasmissione di programmi in tecnica digitale e, per altro verso, al/ai mercato/i della fornitura di servizi di media audiovisivi (ancorché in presenza, per i canali della televisione digitale terrestre, di un limite del 20%).

Richiamando le osservazioni svolte sopra, il rischio di ripercussioni sulla concorrenza nel settore dei fornitori di servizi di media audiovisivi non pare irrilevante, sicché l'adozione dei correttivi e dei chiarimenti delineati per assicurare una correlazione tra la liberazione delle frequenze relativa alla banda 700 MHz e la conversione dei diritti d'uso delle frequenze alla tecnica DVB-T2 appare vieppiù necessaria. Diversamente, la tutela del pluralismo potrebbe soffrire un importante nocimento per via di condotte commerciali opportunistiche volte a sfruttare indebitamente (ancorché non illecitamente) le maglie dell'attuale regolazione del *refarming*. In questo scenario, non vi è necessità di specificare ulteriormente che il godimento del diritto alla libertà di informazione e al pluralismo, così come tutelato dall'art. 21 della Costituzione ma anche dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo subirebbe un importante rimaneggiamento. E ciò non soltanto in quanto l'accesso ai contenuti potrebbe riuscire talvolta compromesso per effetto di comportamenti commerciali da parte degli operatori di rete, ma anche perché i consumatori subirebbero le conseguenze di un inevitabile disorientamento nella fruizione dei contenuti.

¹ Segnalazione AS 247 del 19 dicembre 2002 dell'allora presidente dell'AGCM, prof. Giuseppe Tesauro, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; nello stesso senso, AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *Nota del 10 settembre 2003 sul d.d.l. n. 3184*, 15.



Non sembrano estranei a questi rilievi anche i profili relativi alla libertà di iniziativa economica di operatori che potrebbero risultare svantaggiati e privati della possibilità di monetizzare i propri investimenti per cause non dipendenti dall'andamento di mercato ma da semplici sfasature nella congiuntura tra processi tecnologici e giuridici.

3. Da ultimo, non si possono tacere le conseguenze sul piano prettamente concorrenziale in grado di prodursi nel rapporto tra diverse piattaforme e reti di trasmissione. È infatti un dato storico che i processi di transizione e modifica di standard di trasmissione comportino sostanziali discontinuità nell'accesso alle reti e ai relativi servizi, con tempi di adattamento da parte dell'utenza ai nuovi standard. Si ritiene cruciale dunque che la regolamentazione delle modalità di transizione assicuri una sostanziale continuità sul versante della fruizione da parte degli utenti/spettatori dell'offerta televisiva via digitale terrestre, evitando quindi che fattori esogeni rendano la piattaforma stessa ex se meno competitiva e di interesse.

In definitiva, si ritiene che le scelte di regolazione compiute in questo settore dovrebbero pertanto preservare gli assetti determinatisi per effetto del libero gioco del mercato, evitando di alterare e di intaccare gli equilibri tra piattaforme diverse, fino a favorirne alcune a svantaggio di altre. In particolare, occorre scongiurare il rischio che la transizione dal DVB-T al DVB-T2 possa marginalizzare o comunque ridurre la penetrazione della televisione digitale terrestre a vantaggio di altre piattaforme tecnologiche o possa favorire alcune emittenti a discapito di altre per ragioni che non attengono alla qualità del servizio offerto. Si ritiene quindi opportuno richiamare la sensibilità di legislatore e regolatore alla necessità di misure che siano tecnologicamente neutrali rispetto al loro impatto di mercato e che non diano luogo a forme di *gap* o *bias* ovvero non aggravino/attenuino situazioni di *gap* e *bias* preesistenti.

Diretta conseguenza di quanto sopra è, infine, la necessaria attenzione che dovrà essere prestata nelle fasi di transizione alle attività di rilevazione e monitoraggio degli ascolti televisivi. Come noto, questi rappresentano la "valuta" corrente per il mercato pubblicitario televisivo e sono soggetti ad oscillazioni anche significative nei periodi di transizione. Sarebbe quindi auspicabile una specifica attività di vigilanza ed indirizzo da parte dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni in questa delicata fase, a garanzia ancora una volta, del mantenimento di dinamiche competitive.

In merito alla organizzazione del Tavolo e dei suoi lavori si aderisce alla proposta di Confindustria Radio Televisioni.

Milano 11 ottobre 2018

Dott. Marcello Dolores
Vice Presidente Affari Legali e Regolamentari
Discovery Italia